Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Monza

Deliberazione n. 799	Seduta del 13 GIU. 2019

Determinazioni conseguenti alla deliberazione n. 2348 del 21.12.2018 "*Convenzione tra l'ASST di Monza e l'ASST di Vimercate per lo svolgimento di attività attinenti alle funzioni Medico Legali.*"

Il Direttore Generale
Mario Nicola Francesco Alparone

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta
Direttore Sanitario: Laura Radice
Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2019 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. XI/1073 del 17.12.2018, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Mario Nicola Francesco Alparone;

Atteso che, con deliberazione X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n.23/2015 è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e socio sanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Premesso che con deliberazione n.2348 del 21.12.2018 l'ASST Monza aveva approvato la stipula di una convenzione con l'ASST di Vimercate per la gestione delle attività inerenti l'accertamento sanitario per invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità per i cittadini afferenti al territorio della ASST di Vimercate, come da provvedimento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che nelle more della stipula della predetta convenzione, sono stati nominati nuovi Direttori a capo di entrambe le ASST, rispettivamente, il Dott. Mario Nicola Francesco Alparone, quale rappresentante legale dell'ASST di Monza ed il Dott. Nunzio del Sorbo, quale rappresentante legale dell'ASST di Vimercate;

Dato atto, altresì, che ASST di Vimercate ha adottato la delibera n. 68 del 25 gennaio 2019, sub allegato 1, di presa d'atto della "*Convenzione tra l'ASST di Monza e l'ASST di Vimercate per lo svolgimento di attività attinenti alle funzioni Medico Legali*", precisando di regolare i rapporti pregressi a far data dal 1 gennaio 2017 alle medesime condizioni economiche;

copia non utilizzabile per fini legali

Atteso che, al fine di regolarizzare il rapporto tra le due ASST scaturente dalla succitata convenzione, risulta necessario rettificarla mediante aggiornamento dei nominativi dei Direttori Generali designati dalla Regione Lombardia, così come si evince dal testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale e di regolare i pregressi rapporti a decorrere dal 1 gennaio 2017, in conformità a quanto disposto da ASST di Vimercate con provvedimento n.68 del 25.01.2019;

Atteso che, ad eccezione della rettifica di cui sopra, nulla viene modificato nel testo della convenzione di cui alla delibera n. 2348 del 21 dicembre 2018;

Dato atto di aver preventivamente trasmesso il presente provvedimento alla S.C. Economica Finanziaria per la corretta registrazione del ricavo pari a € 130.000,00 annui per gli anni 2017-2018-2019 da registrarsi sul conto n. 75450608 "altre prestazioni sanitarie verso altre ASL/AO Lombardia" del Bilancio Economico di Gestione territoriale anno 2018- 2019";

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Medicina Legale, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento, nonché dell'attestazione della S.C. Affari Generali Legali circa la regolarità amministrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di procedere alla rettifica della convenzione allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, mediante aggiornamento dei nominativi dei Direttori Generali di ASST Monza e ASST di Vimercate;

2. di dare atto che ad eccezione della rettifica suindicata, nulla viene modificato nel testo della convenzione già approvata con delibera n. 2348 del 21.12.2018;

3. di dare atto, come indicato dalla S.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione dell'importo di € 130.000,00 annui sul conto n.75450608 "altre prestazioni sanitarie verso altre ASL/AO Lombardia del Bilancio Economico di Gestione Territoriale anno 2018-2019";

4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Medicina Legale, per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;

Copia non utilizzabile per fini legali

5. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:
Il Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta
Il Direttore Sanitario:Laura Radice
Il Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

copia non utilizzabile per fini legali

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Monza

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 799 del 13 GIU. 2019

Determinazioni conseguenti alla deliberazione n. 2348 del 21.12.2018 "*Convenzione tra l'ASST di Monza e l'ASST di Vimercate per lo svolgimento di attività attinenti alle funzioni Medico Legali.*"

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore S.C. Medicina Legale
(Monassita Greci)

Visto di congruità tecnica di competenza

Parere in ordine alla regolarità contabile
Il Direttore S.C Economico Finanziaria
(Toni Genco)

copia non utilizzabile per fini legali

Convenzione

tra l'ASST Monza e l'ASST Vimercate per lo svolgimento di attività attinenti alle funzioni Medico Legali

Tra

l'A.S.S.T. di Monza, con sede in Monza, via Pergolesi 33, codice fiscale e partita IVA n.09314290967, rappresentata, in virtù di quanto disposto dalla DGR n. XI/1073 del 17 dicembre 2018, dal suo legale rappresentante il Direttore Generale dott. Mario Nicola Francesco Alparone, in seguito anche solo ASST Monza;

e

l'A.S.S.T. di Vimercate, con sede in Vimercate, via Santi Cosma e Damiano 10, codice fiscale e partita IVA n. 09314320962, rappresentata, in virtù di quanto disposto dalla DGR n. XI/1087 del 17 dicembre 2018, dal suo legale rappresentante il Direttore Generale dott. Nunzio Del Sorbo, in seguito anche solo ASST Vimercate.

Premesso che:

- la L.R. n. 23 dell'11 agosto 2015 ha istituito nuovi soggetti giuridici e precisamente le Agenzie Territoriali della Salute (ATS) a cui compete, in sintesi, l'attività di programmazione delle prestazioni sanitarie e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) cui invece compete, in sintesi, l'attività di erogazione di dette prestazioni;
- con D.G.R n. X/4485 del 10 dicembre 2015, in attuazione della L.R. 23/2015 è stata costituita, a far data dall'1 gennaio 2016, l'ASST di Monza, con sede legale in Monza, via Pergolesi, n.33;
- con D.G.R n. X/4486 del 10 dicembre 2015, in attuazione della L.R. 23/2015 è stata costituita, a far data dall' 1 gennaio 2016, l'ASST di Vimercate, con sede legale in Vimercate, via Santi Cosma e Damiano, n. 10;

copia non utilizzabile per fini legali

- relativamente all'oggetto della presente convenzione risultano di competenza delle ASST le funzioni inerenti l'accertamento sanitario per invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, come da Regole di Sistema di R.L. anni 2016 e 2017;
- in data 11.01.2017 è stato sottoscritto un atto di intesa in merito alla gestione del passaggio delle attività vaccinali e CML tra ATS della Brianza, ASST di Monza e ASST di Vimercate, anche in riferimento a forme di collaborazione per accertamenti di invalidità civile per la partecipazione dei medici del lavoro ATS alle Commissioni Mediche Integrate e ASST Vimercate dovrà provvedere alla stipula della relativa convenzione;
- ai sensi delle Regole di Sistema l'ASST di Monza ha garantito dal 1 gennaio 2016 la gestione delle attività suddette per cinque comuni afferenti ad ASST Vimercate (Biassono, Lissone, Macherio, Sovico e Vedano Al Lambro) al fine di consentire il passaggio definitivo delle competenze;
- ASST Vimercate ha richiesto ad ASST Monza di continuare a gestire le attività per i cinque comuni suddetti;
- in continuità con gli anni pregressi ed in osservanza alle Regole di Sistema 2015 ASST Monza garantisce la programmazione centralizzata dei calendari di seduta, l'effettuazione di alcune fasi del processo di accertamento dell'invalidità civile e il governo delle attività per ASST Vimercate,
- al fine di garantire la continuità delle attività è possibile stipulare rapporti convenzionali tra gli enti interessati;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

ASST di Monza si impegna nei confronti della ASST di Vimercate ad effettuare gli accertamenti sanitari per invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità per i cittadini residenti nei comuni di Biassono, Lissone, Macherio, Sovico e Vedano Al Lambro, afferenti ad ASST Vimercate.

copia non utilizzabile per fini legali

ASST di Monza si impegna inoltre a garantire la programmazione centralizzata dei calendari di seduta, l'effettuazione di alcune fasi del processo di accertamento dell'invalidità civile e il governo delle attività per ASST Vimercate.

Articolo 2 – Modalità di svolgimento

L'attività di cui alla presente Convenzione viene effettuata presso l'ufficio invalidi dell'ambito distrettuale di Monza, Via Boito 2 o presso il domicilio del cittadino da parte del personale preposto e precisamente: direttore del Servizio Medicina Legale, operatori amministrativi del Servizio Medicina Legale, medici liberi professionisti (presidente, componente, rappresentante associazioni di categoria), medici dipendenti ASST Monza, operatori sociali dipendenti ASST Monza.
Le parti concordano che la gestione delle attività sarà a carico di ASST Monza.

Articolo 3 – Definizione del trattamento funzionale del personale

L'ASST Monza si impegna a fornire la collaborazione a favore dell'ASST Vimercate mettendo a disposizione temporaneamente e a tempo parziale il proprio personale, secondo le mansioni del profilo professionale di appartenenza, nel rispetto dell'incarico assegnato e senza alcun pregiudizio per lo sviluppo della carriera.
L'impiego dei dipendenti dell'ASST Monza in attività svolte a favore dell'ASST Vimercate non dà luogo né alla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti con l'ASST Monza, né ad un trasferimento o ad una mobilità.
Per tutta la durata della presente Convenzione, pertanto, il personale coinvolto nell'esecuzione delle attività indicate resterà giuridicamente dipendente dall'ente di appartenenza.
Le competenze stipendiali, compresi i rimborsi spese, e l'intero trattamento accessorio saranno ordinariamente corrisposte dall'ASST Monza.

copia non utilizzabile per fini legali

Articolo 4 – Oneri

ASST Vimercate, nonché parte beneficiaria, dovrà versare ad ASST Monza a titolo di costo delle risorse impiegate da ASST Monza per garantire la continuità dell'attività:

- un importo annuo di € 57.000,00 per effettuazione degli accertamenti sanitari per invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità per i cittadini residenti nei comuni di Biassono, Lissone, Macherio, Sovico e Vedano Al Lambro, afferenti ad ASST Vimercate
- un importo annuo di € 73.000,00 per programmazione centralizzata dei calendari di seduta, effettuazione di alcune fasi del processo di accertamento dell'invalidità civile e governo delle attività.

Eventuali oneri derivanti da una costituzione in giudizio saranno a carico di ASST Vimercate.

Articolo 5 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione esplica i suoi effetti dalla data di sottoscrizione a tutto il 31 dicembre 2019, fatte salve eventuali sopravvenute ragioni di interesse pubblico alla risoluzione anticipata, comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno e salvo eventuali modifiche che potranno intervenire a seguito di emanazioni di norme legislative o regolamentari da parte di organi istituzionali.

Eventuali prestazioni erogate precedentemente alla data di sottoscrizione verranno regolamentate alle condizioni di cui alla presente convenzione.

Eventuali richieste di variazione della presente convenzione dovranno essere concordate, in forma scritta, tra i soggetti.

Le Parti potranno anche decidere di prorogare la durata della stessa per un ulteriore periodo da concordare tra le parti.

copia non utilizzabile per fini legali

Articolo 6 – Codice Etico

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici Comportamentali di cui hanno preso visione e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

Articolo 7 – Assicurazioni

Le Parti danno atto che ciascuna ha in essere polizza di assicurazione a garanzia della responsabilità civile nei confronti di terzi per le attività svolte, nonché garanzia INAIL a tutela degli infortuni e delle malattie professionali per i lavoratori che ne hanno diritto secondo i rispettivi contratti.

Si dà altresì atto che ciascuna parte si impegna a stipulare in favore dei propri dipendenti le polizze previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed, in particolare, per il personale autorizzato all'uso del proprio mezzo di trasporto, la copertura dei rischi di danneggiamento del mezzo, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, nonché di lesioni o decesso del dipendente e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto.

L'Azienda ricevente garantisce la copertura assicurativa completa (infortunio, RCT/O, missione, etc.) del personale durante lo svolgimento dell'attività in virtù di detta Convenzione.

Si precisa che per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi relativa all'esercizio dell'attività professionale del personale medico che opera in regime di libera professione non sussiste, ai sensi di legge, obbligo di copertura a carico dell'ASST Monza.

copia non utilizzabile per fini legali

Articolo 8 – Riservatezza

Le parti si impegnano a trattare i dati personali – in particolare i dati sensibili come definiti dal Regolamento 2016/679/UE e dalla successiva normativa nazionale di armonizzazione, di cui vengono a conoscenza nell'espletamento delle attività sopra indicate, esclusivamente per finalità derivanti dal presente atto, con l'adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza. Qualora dovesse derivare un nuovo trattamento di dati personali, le parti convengono che titolare del trattamento è la ASST presso cui il personale presta la propria attività lavorativa, in virtù della presente convenzione. Le parti sono tenute, nel corso dell'esecuzione del presente atto, all'osservanza del Regolamento 2016/679/UE, nonché di ogni altra norma in materia di tutela del trattamento di dati personali.

Articolo 9 – Imposta di registro

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ed a tassa fissa per il combinato disposto dagli artt 5 e 40 del DPR 26.04.1986 n. 131, con ogni onere a carico della parte che vi avrà dato causa.

Articolo 10 – Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente atto le parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 11 – Autocertificazione

Le parti, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di

copia non utilizzabile per fini legali

Documentazione Amministrativa, dichiarano, ciascuna per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. X/825 del 25 ottobre 2013. Le parti, infine, si danno reciprocamente atto e confermano che la presente scrittura è stata liberamente e direttamente negoziata dalle parti stesse e che le singole pattuizioni sono state da loro attentamente esaminate e che non si rende pertanto applicabile il disposto di cui agli art. 1341 e 1342 del codice civile.

Articolo 12 – Clausola di chiusura

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel codice civile, con particolare riferimento agli articoli in materia di contratto di mandato.

Letto, confermato e sottoscritto:

Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di Monza
Il Direttore Generale
(dott. Mario Nicola Francesco Alparone)

Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di Vimercate
Il Direttore Generale
(dott. Nunzio Del Sorbo)

Il testo è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012.

copia non utilizzabile per fini legali